

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 630 del 03/04/2020 BOLOGNA

Proposta: DLV/2020/661 del 03/04/2020

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 E ALL'ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Firmatario: PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii. recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare:
 - l’art. 16 “Crisi occupazionali”;
 - l’art. 32bis “Agenzia regionale per il lavoro”, inserito dall’art. 54 della L.R. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il comma 2, lett. m), come modificato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/2019 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020”, che prevede la gestione a cura dell’Agenzia stessa delle crisi aziendali e dei processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 17 “Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga nei casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 22 “Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga” che prevede l’accesso alla cassa integrazione in deroga con riferimento ai datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza all’emergenza epidemiologica COVID-19;
- l’ “Accordo Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/2020” sottoscritto in data 6 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- l’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” sottoscritto in data 20 marzo 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- L’ “Integrazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020” aggiornato con le indicazioni derivanti dall’emanazione della circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 sottoscritto in data 3 aprile 2020 con le Parti sociali regionali che hanno siglato il “Patto per il Lavoro”;
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 marzo 2020 con il quale si ripartiscono tra le Regioni e le Province autonome le risorse per il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

Preso atto:

- della Circolare dell’INPS n. 38 del 12 marzo 2020 avente per oggetto “Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori

e imprese connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;

- della Circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020 avente per oggetto "Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga";
- il messaggio dell'INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 avente per oggetto "Integrazione circolare n. 47 /2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all'art. 17 del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti";

Richiamata la propria determinazione n. 600 del 20 marzo 2020 avente per oggetto: "Approvazione dei criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga previsti dal DL 9/2020, art. 17 e dal DL 18/2020, art. 22, in attuazione degli accordi tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali regionali del 6 marzo 2020 e del 20 marzo 2020";

Ritenuto necessario di integrare e modificare parzialmente i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, già adottati con propria determinazione n. 600/2020, per conformarli alle indicazioni riportate nella circolare dell'INPS n. 47/2020, nonché alle previsioni dell'Accordo integrativo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 3 aprile 2020 richiamati in normativa;

Ritenuto altresì necessario confermare quanto già determinato con il proprio atto n. 600/2020 più volte richiamato con riferimento alle sole domande di cassa integrazione in deroga presentate ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020;

Ritenuto quindi, sulla base delle motivazioni sopra riportate, di provvedere all' "Approvazione dell'integrazione e parziale modifica dei 'Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all'art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19' approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020";

Richiamati:

- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., da ultimo modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e ss.mm.ii";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii;
- la propria determinazione n. 1141 del 9 novembre 2018 “Recepimento da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell’Agenzia regionale per il lavoro”;
- il “Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza - PTPC 2020/2022 dell’agenzia regionale per il lavoro – ARL”, approvato con determinazione del Direttore n. 157 del 30/01/2020”;

Viste inoltre le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 29/12/17;
- n. 79 del 29/01/2016 “Nomina del Direttore per l’Agenzia per il lavoro”;
- n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.ii recante “Approvazione del regolamento di organizzazione dell’agenzia regionale per il lavoro”, come integrata dalla DGR 1898 del 4/11/2019 “Approvazione dell’appendice normativa n. 1 al regolamento di organizzazione dell’agenzia regionale per il lavoro”;

Richiamate altresì le proprie determinazioni:

- n. 72 del 24 gennaio 2017 “Declaratoria della posizione dirigenziale del Servizio Integrativo Politiche del lavoro. Modifiche ed integrazioni”;
- n. 599 dell’8 giugno 2017 “Conferimento alla D.ssa Fabrizia Monti dell’incarico di dirigente del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia -Romagna”, come confermato dalla determinazione n. 1553 del 10/12/2019;
- n. 170 del 20/02/2018 “Delega di funzioni al responsabile del servizio integrativo Politiche del lavoro in attuazione dell’art. 7 c. 4 dello statuto e dell’art. 10 c. 3 del regolamento di organizzazione”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta direttrice non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di provvedere all’ “Approvazione dell’integrazione e parziale modifica dei ‘Criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione (CIG) in deroga di cui all’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2020 recante: misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e all’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020 recante: misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19’ approvati con determina n. 600 del 20 marzo 2020”, di cui all’allegato 1. parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che l’allegato 1 di cui al punto precedente sostituisce integralmente l’allegato 1. alla propria determinazione n. 600/2020;

3. di definire che la Responsabile del Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con proprie determinazioni:
- alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a coloro che abbiano presentato le domande con le modalità indicate nell'allegato di cui al punto 1 e siano in possesso dei requisiti ivi previsti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate alla Regione Emilia-Romagna dal Decreto interministeriale del 23 marzo 2020 e da eventuali decretazioni successive, nonché sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'Agenzia regionale per il lavoro;
 - alla non ammissibilità delle domande di cassa integrazione in deroga non ammesse alla fase istruttoria,
 - all'annullamento delle domande di cassa integrazione in deroga su richiesta dei titolari delle domande stesse,
 - al diniego delle domande di cassa integrazione in deroga secondo quanto precisato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
 - alla revoca di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga nelle ipotesi in cui i successivi approfondimenti svolti dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo, ovvero le verifiche ispettive da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero rilevare elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale;
4. di prevedere che:
- le determinazioni di cui al punto che precede saranno pubblicate nel sito web dell'Agenzia regionale per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it;
 - il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, entro quarantotto ore dall'adozione, ad inviare all'INPS i provvedimenti di concessione dei trattamenti, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dal D.L. 18/2020, più volte richiamati, secondo la modalità telematica che verrà indicata dalla stessa INPS con proprie circolari, tenendo anche conto delle risorse finanziarie assegnate;
5. che secondo quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.

Paola Cicognani

INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEI “CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE (CIG) IN DEROGA DI CUI ALL’ART. 17 DEL DL 9 DEL 2 MARZO 2020 RECANTE: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALL’ART. 22 DEL DL 18 DEL 17 MARZO 2020 RECANTE: MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” APPROVATI CON DETERMINA N. 600 DEL 20 MARZO 2020

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga, di seguito CIG in deroga, per far fronte a situazioni di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro a causa di effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni nell’ambito dei provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19, saranno garantite tenuto conto dei criteri espressi nel presente documento ed in conformità con quanto disposto dall’art. 17 del DL 9 del 2 marzo 2019, pubblicato nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 e dall’art. 22 del DL 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

I DD.LL n. 9/2020 e n. 18 del 17 marzo 2020, la Circolare dell’INPS n. 47 del 28 marzo 2020, il messaggio INPS n. 1478 del 2 aprile 2020 e l’accordo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Parti sociali regionali il 3 aprile 2020, il quale integra e modifica parzialmente i precedenti accordi sottoscritti nelle date del 6 marzo 2020 e 20 marzo 2020, costituiscono il quadro normativo per l’accesso allo strumento di sostegno al reddito di cui al presente documento.

1 - Ambito di applicazione generale:

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, comprese quelle emanate con DL n. 18 del 17 marzo 2020, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

Essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi. Nelle ipotesi di lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, computa anche il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente (Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020).

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2 - Condizione per l’accesso ai sensi dell’art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l’accesso alla cassa in deroga di cui all’art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall’accordo del 6 marzo 2020, che prevede che i datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/2015 nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art. 17 del D.L. n.9/2020, anche perché ne hanno già fruito dei limiti massimi previsti.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

In particolare, accedono alla CIG in deroga ex art. 17 del DL 9/2020 e per il periodo di copertura ivi previsto fino al 22 marzo 2020, i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano da più di 5 e fino a 15 dipendenti, come indicato dal messaggio INPS del 2 aprile 2020, per le domande presentate fino al 1° aprile 2020.

2.1 - Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;
- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti-legge n. 9/2020 e n. 18/2020.
- i datori di lavoro che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale emergenza epidemiologica da COVID-19 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende del commercio e le agenzie di viaggi e turismo con oltre 50 dipendenti).

Per i datori di lavoro con più unità produttive site in almeno cinque Regioni o Province Autonome la domanda di cassa integrazione in deroga dovrà essere presentata al Ministro del Lavoro (D.I. del 23 marzo 2020).

3 - Lavoratori beneficiari:

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assunzione del lavoratore al 23 febbraio 2020, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda o nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro (circolare INPS n. 47 del 28/3/2020).

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre dodici mesi precedenti. A Questo proposito qualora i datori di lavoro abbiano la necessità di integrare il numero di giornate e di ore per i propri lavoratori intermittenti rispetto alla domanda già presentata ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (calcolate secondo una media trimestrale), potranno presentare una nuova domanda integrando per i lavoratori stessi le giornate e le ore aggiuntive;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo),

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Nel caso in cui le disposizioni esplicative dell’INPS sui lavoratori agricoli dovessero fornire ulteriori indicazioni sulla cumulabilità delle tutele, le stesse si intenderanno immediatamente recepite.

4 - Durata della prestazione

Sono previste due tipologie di cassa integrazione in deroga:

- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020.
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020.

In particolare:

- La cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 17 del D.L. 9/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e fino al 22 marzo 2020, per le domande presentate entro il 1° aprile 2020;
- La cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del D.L. 18/2020, come specificato dal decreto di riparto delle risorse del 23 marzo 2020, può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un periodo massimo di 13 settimane a decorrere dalla data di effettiva sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche sulla base di successive richieste per periodi tra loro non continuativi, entro la data ultima del 31 agosto 2020.

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell’Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del DL 9/2020 (fino al 22 marzo 2020) e sia sulla tipologia di CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo 7. “Presentazione delle domande” e comunque per un periodo complessivo non superiore a 13 settimane.

5 - Accordo sindacale

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 **tutti i datori di lavoro, compresi quelli che occupano fino a 5 dipendenti**, devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui l’art. 22 del D.L. 18/2020 **solo** i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. **Quindi i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono obbligati a sottoscrivere l’accordo sindacale per la sola tipologia di domanda di cassa integrazione in deroga prevista dall’art. 22 del DL 18/2020.**

6 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di cassa integrazione in deroga con le modalità riportate al paragrafo 7. che segue, dovrà essere compilata in forma leggibile utilizzando uno dei modelli resi disponibili alla pagina web del sito dell’Agenzia regionale per il lavoro <http://www.agenzialavoro.emr.it/notizie/2020/cassa-integrazione-in-deroga-decreto-legge-n-9-del-2-marzo-2020> (possibilmente dattiloscritta) e **compilata in ogni sua parte**, a cui dovrà essere allegato il documento valido d’identità leggibile, tenuto conto che l’art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) del DL 18 del 17/03/2020 prevede che “La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”.

Tale dichiarazione dovrà attestare la posizione dell’azienda sull’utilizzo degli ammortizzatori.

Sono previsti i seguenti modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le seguenti categorie di datori di lavoro:

- Mod – A – da utilizzare da tutti datori di lavoro (non dovranno utilizzare questo modulo i datori di lavoro che rientrano nelle seguenti tipologie: le Agenzie di somministrazione per sospensione dei propri lavoratori somministrati; i datori di lavoro che sospendono anche lavoratori intermittenti; i datori di lavoro che sospendono operai agricoli a tempo determinato)
- Mod – B – da utilizzare dalle Agenzie di Somministrazione in quanto devono attestare che i propri lavoratori somministrati non siano già coperti dal TIS – Trattamento di Integrazione Salariale e prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche “ordinari” per i propri dipendenti collegati all’emergenza sanitaria.
- Mod – C – da utilizzare dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’orario di lavoro anche ai propri dipendenti con contratto “intermittente” in quanto devono attestare che i propri lavoratori intermittenti sono sospesi o riducono l’orario di lavoro nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei dodici mesi precedenti.
- Mod – D – da utilizzare dai datori di lavoro agricoli che sospendono e riducono l’orario di lavoro per i propri operai agricoli a tempo determinato.

Il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro dell’Agenzia Regionale per il Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti (Ispettorati Territoriali del Lavoro), nella misura di almeno il 5% delle domande di CIG in deroga approvate sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

La verifica di tali dichiarazioni potrà avvenire anche nel caso in cui il Servizio Integrativo Politiche del Lavoro ne ravvisi la necessità.

7 - Presentazione delle domande:

Per inviare le domande di cassa integrazione in deroga occorre essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico “SARE”. Le informazioni su come ottenere le credenziali di accesso a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare> .

- I datori di lavoro aventi le condizioni previste ai paragrafi precedenti, presentano la domanda di cassa integrazione in deroga, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE” anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, selezionando tra una delle due tipologie seguenti tipologie:
- CIG in deroga art. 17 DL 9/2020
- CIG in deroga art. 22 DL 18/2020

Nel sistema informatico "SARE" è obbligatorio inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda, **stampata esclusivamente dal SARE al termine della compilazione**, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato e da cui si evinca che sia in regola con la vigente normativa sul bollo (16 euro) anche con modalità virtuale art. 15 D.P.R. 642/72, il cui schema è pubblicato **a soli fini informativi** alla pagina web <http://www.agenzia lavoro.emr.it>.
- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 5. del presente documento (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti **non** dovranno allegare l'accordo in caso di presentazione della tipologia **CIG deroga art. 22 DL 18/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 insieme ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato, come previsto più dettagliatamente al precedente paragrafo 6.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 1° aprile 2020. Nell'inserimento delle informazioni relative al numero di ore e giornate per ciascun lavoratore interessato alla CIG in deroga si raccomanda di attenersi il più possibile all'effettivo utilizzo del trattamento.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 ed entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente - dalle ore 15,00 del 6 aprile 2020 - per la CIG in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Il datore di lavoro che abbia già presentato una domanda di cig in deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 potrà presentare una o più domande ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 come disciplinato nei paragrafi precedenti, nel rispetto del limite massimo di 13 settimane complessive.

Le domande presentate con informazioni e/o documenti incompleti o errati non saranno istruite. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dal citato decreto-legge.

SI SPECIFICA CHE LA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE CON LA SOLA TRASMISSIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO "SARE" CHE CONSENTE L'INSERIMENTO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – NON DOVRA' ESSERE INVIATA NESSUNA PEC. LE DOMANDE TRASMESSE VIA PEC SARANNO IRRICEVIBILI.

8 – Ammissibilità e istruttoria delle domande

Al momento dell'invio delle domande da parte dei datori di lavoro o dei soggetti da essi abilitati, il sistema "SARE" effettuerà i controlli sull'ubicazione della/e sede/i operativa/e o produttiva/e, sulla data di inizio del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore coinvolto, sul periodo della prestazione richiesto sulla base della durata indicata al paragrafo 4, sulla data di scadenza della presentazione delle domande e che sia valorizzato esclusivamente il campo del pagamento diretto da parte dell'INPS. Il "SARE" effettuerà inoltre controlli di congruità rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nella sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro (che non sia superiore al numero dei lavoratori in forza dichiarato), nonché sul numero massimo di giornate e di ore di sospensione rispetto al periodo richiesto.

Il Servizio Integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro:

- riceverà le domande attraverso il sistema informatico "SARE" in ordine cronologico, e provvederà a produrre un elenco giornaliero delle domande pervenute telematicamente (di norma entro il giorno successivo), tale elenco sarà registrato nel sistema di protocollazione E-Grammata in uso,

- provvederà a verificare che ogni domanda sia completa dei documenti e delle informazioni previste al precedente paragrafo 7. e che gli stessi siano firmati secondo le modalità previste ai paragrafi 5 (Accordo sindacale), 6 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e 7 (domanda).

Per le domande incomplete per cui non è possibile avviare l'istruttoria si veda il successivo paragrafo 11.

La mancanza del bollo invece determina la sospensione dell'istruttoria e la richiesta formale (con PEC) al richiedente di sanare la situazione entro 10 giorni dal ricevimento della PEC, trascorsi i quali la domanda di cassa integrazione in deroga sarà rigettata.

Lo Stesso Servizio provvederà inoltre a verificare che:

- il verbale d'accordo - per ognuna delle tipologie: CIG in deroga art. 17 DL 9/2020 e CIG in deroga art. 22 DL 18/2020 - riporti un periodo di fruizione del trattamento che comprenda quello indicato nella domanda e che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività e per i lavoratori coinvolti causato da effetti economici negativi conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per far fronte alla straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 sia compilata su di un modello predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro che sia coerente con la categoria a cui appartiene il datore di lavoro che ha presentato domanda come espressamente indicato nel terzo capoverso del paragrafo 6 del presente documento.

Nel caso in cui il verbale d'accordo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non corrispondano ai requisiti di cui sopra la domanda sarà rigettata.

9 - concessione dei trattamenti di CIG in deroga

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà, con determinazione dirigenziale, all'autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga per la concessione dei trattamenti di CIG in deroga, previa istruttoria da parte del Servizio Integrativo Politiche del lavoro secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande.

L'istruttoria delle domande è svolta sulla base di quanto dichiarato dai datori di lavoro tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e delle informazioni in possesso dell'ARL-ER. Diverse valutazioni, in relazione alle domande autorizzate alla luce dei criteri di cui al presente allegato, potranno essere compiute dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nell'esclusiva disponibilità dell'Istituto medesimo. Resta, pertanto, impregiudicato l'esercizio del potere di revoca delle autorizzazioni concesse nelle ipotesi in cui, in seguito ai successivi approfondimenti svolti da parte dall'INPS alla luce dei dati e delle informazioni nella sua esclusiva disponibilità, ovvero a verifiche ispettive da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro, dovessero emergere elementi ostativi o ragioni di impedimento alla concessione del trattamento di integrazione salariale.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale <http://www.agenzialavoro.emr.it> anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga e di inammissibilità di quelle domande incomplete, per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria per le motivazioni precisate al successivo paragrafo 11;

Per le domande per le quali non è stato possibile avviare l'istruttoria e quindi ritenute inammissibili, sarà visualizzabile per il datore di lavoro o per il soggetto abilitato a cui ha conferito mandato specifica comunicazione attraverso il sistema informatico del SARE nel riepilogo della domanda inviata.

Per le domande non autorizzate l'Agenzia regionale per il lavoro notificherà con PEC al datore di lavoro o al soggetto abilitato a cui ha conferito mandato, il provvedimento di diniego.

L'Agenzia regionale per il lavoro provvederà ad inviare all'INPS i provvedimenti di autorizzazione al trattamento, unitamente all'elenco dei lavoratori beneficiari nei tempi previsti dalla normativa nazionale, con la modalità telematica sulla base di indicazioni fornite dalla stessa INPS.

Tutte le informazioni inerenti i criteri di accesso alla cassa integrazione in deroga, la modulistica ed i contatti sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina <http://www.agenzialavoro.emr.it>.

10 - Comunicazione dell'effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all'Agenzia regionale per il lavoro di monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, dovranno presentare per via telematica attraverso l'apposita funzionalità del sistema "SARE", entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell'utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

Si specifica che la comunicazione di effettiva fruizione delle prestazioni non sostituisce l'obbligo per i datori di lavoro di inviare all'INPS i modelli per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIG in deroga nei termini previsti dalla normativa nazionale e dalle circolari emanate dall'INPS.

11 – Domande non istruibili

Le domande di CIG in deroga dovranno essere inviate con le modalità e allegando la documentazione specificate al paragrafo 7. **Le domande incomplete ovvero che contengono documentazione non compilata correttamente non saranno istruite. In questo caso il sistema informatico "SARE" renderà visibile un'apposita informazione inserita nello specifico campo denominato "stato domanda" con relativo campo note nel quale saranno riportate le motivazioni specifiche, visibile nella scrivania del "SARE" del datore di lavoro o del soggetto abilitato che ha inoltrato la domanda, in modo che la stessa possa essere inviata nuovamente, attraverso l'inserimento di una nuova domanda, nella quale apportare le dovute correzioni.**

Quindi oltre a quanto previsto al paragrafo 7. del presente documento, non saranno istruite le domande:

- non presentate con le modalità indicate nei paragrafi precedenti del presente documento,
- incomplete del verbale d'accordo, tranne nel caso in cui può non essere previsto, specificati al paragrafo 5,
- con verbale d'accordo (se previsto) non firmato dalle parti oppure, nel caso in cui l'accordo sia stato definito con modalità on line, che non sia evidente l'accoglimento della proposta da parte delle organizzazioni sindacali,
- per l'accesso alla CIG in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020, con verbale d'accordo che non certifichi l'esistenza di un pregiudizio per l'attività di impresa e per i lavoratori coinvolti,
- incomplete della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 come dettagliatamente previsto al paragrafo 6. oppure che tale dichiarazione non sia compilata in tutte le sezioni e/o incompleta del documento valido d'identità leggibile del legale rappresentate o di un suo delegato,
- nel caso di inserimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando un modello diverso da uno dei modelli indicati al paragrafo 6.

12 – Disposizioni finali

La Regione e Parti sociali sottoscriveranno un nuovo accordo nel caso dovessero intervenire modifiche nei provvedimenti normativi, ovvero emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme o fattispecie non disciplinate dagli Accordi sottoscritti il 6 marzo 2020, il 20 marzo 2020 e il 3 aprile 2020.